

LA SECONDA RATA IMU 2023

Il 18 dicembre (il 6 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2023.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2023.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- il **modello F24**;
- apposito **bollettino di c/c postale**;
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice

Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di **esenzione IMU**.

A partire dall'anno 2022 i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l'esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la **qualifica dell'immobile quale abitazione principale ai fini IMU**:

- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell'IMU per l'abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 31 dicembre 2023 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all'anno 2022, la dichiarazione IMU 2023.

PIATTAFORME E-COMMERCE: OPERATIVA LA DIRETTIVA EUROPEA DAC7 E LA COMUNICAZIONE DEI DATI ENTRO IL 31 GENNAIO 2024

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, a determinate condizioni, i gestori stranieri "non-Ue" (Fpo), dovranno comunicare all'Agenzia Entrate **i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app**. Il Fisco italiano, entro il successivo 29 febbraio, condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Con il **Provvedimento del 20 novembre** diventa operativa la **direttiva europea Dac7** sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le **piattaforme digitali**, come recepita nell'ordinamento italiano dal Dlgs n. 32/2023.

Rientrano nell'obbligo di comunicazione:

- l'e-commerce;
- l'affitto di beni immobili;
- l'offerta di servizi personali;
- le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Restano fuori dall'obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività "pertinenti"), sia quelli relativi ai "piccoli inserzionisti".

Il provvedimento chiarisce che sono tenuti all'invio dei dati all'Agenzia Entrate **i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia** o dotati di una **stabile organizzazione** nel nostro Paese.

I **gestori esonerati** sono comunque chiamati a inviare una **"Comunicazione di assenza di dati da comunicare"**.

Sono inoltre obbligati alla comunicazione i **Foreign Platform Operator (Fpo)**, ovvero i gestori stranieri non qualificati non-Ue, come, ad esempio, gli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.

Le prime informazioni, relative al 2023, dovranno essere comunicate **entro il 31 gennaio 2024**. L'Agenzia Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio quindi, avverrà **entro il 29 febbraio 2024**.

CESSIONE CREDITI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI: NUOVO MODELLO DAL 16 NOVEMBRE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato le nuove versioni aggiornate, **valide dal 16 novembre 2023**, del [modello](#) di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici riconosciuti per i maggiori costi sostenuti a causa del caro energia, e delle relative [istruzioni](#) e [specifiche tecniche](#) per la trasmissione telematica.

Sono inoltre stati aggiornati, nella stessa data, i software di [compilazione](#) e di [controllo](#) della comunicazione, prima dell'invio della stessa all'Amministrazione fiscale.

COMUNICAZIONE BONUS EDILIZI NON UTILIZZABILI TRAMITE LA 'PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI'

L'articolo 25 del DI n. 104/2023 stabilisce che, se i bonus derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (art. 121, comma 1, lettere a) e b), del DI n. 34/2020) risultino **non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini**, l'ultimo cessionario è tenuto a **comunicare** tale circostanza all'Agenzia Entrate.

Il [Provvedimento del 23 novembre](#) dell'Agenzia Entrate stabilisce il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per l'effettuazione delle stesse.

La comunicazione dei suddetti crediti d'imposta deve essere inviata, direttamente da parte **dell'ultimo cessionario titolare dei crediti stessi**, tramite l'apposito servizio web attivo dal 1° dicembre 2023 e disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate, all'interno della *"Piattaforma cessione crediti"*.

Tramite lo stesso servizio è possibile anche consultare i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti d'imposta **c.d. "tracciabili"** il cessionario deve indicare:

- il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
- una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti d'imposta **c.d. "non tracciabili"** il cessionario deve invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

Nella comunicazione deve essere indicata anche **la data in cui l'ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito**.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

NESSUNA COMUNICAZIONE PER I CREDITI DA BONUS EDILIZI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO

L'articolo 25 del DI n. 104/2023 stabilisce che, se i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura risultino **non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini**, l'ultimo cessionario è tenuto a **comunicare** tale circostanza all'Agenzia Entrate.

Lo scorso 23 novembre l'Agenzia Entrate ha pubblicato:

- un Provvedimento con cui ha stabilito il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per effettuarle;
- una FAQ in tema di **crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro**.

Relativamente a quest'ultima, questa la risposta fornita dall'Agenzia Entrate: in considerazione della ratio dell'articolo 25 del DI n. 104/2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell'ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i **crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione alla stessa Agenzia Entrate**, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa.

Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall'Autorità giudiziaria all'Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale. Diversamente, rientrano nell'ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l'utilizzo.

BONUS COLONNINE ELETTRICHE 2022: ON LINE L'ELENCO DEI BENEFICIARI

Il ministero del Made in Italy, con il [decreto direttoriale](#) del 20 novembre 2023, ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del contributo per l'acquisto e l'installazione di colonnine domestiche per la ricarica dei veicoli elettrici realizzati dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022: [l'elenco è pubblicato on line](#).

Il contributo è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica, nel limite massimo di 1.500 euro, elevato a 8mila euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

La somma concessa sarà accreditata, in un'unica soluzione, sul conto corrente dichiarato nella domanda di accesso al *bonus*.

COME RICHIEDERE IL CODICE FISCALE: ISTRUZIONI PER CITTADINI, ENTI E ORGANIZZAZIONI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato due nuove brochure con tutte le informazioni utili sul **codice fiscale per cittadini e organizzazioni**: a cosa serve, come richiederlo, come correggere eventuali errori o comunicare una variazione dei dati.

Il **codice fiscale per cittadini** può essere richiesto all'Agenzia delle entrate utilizzando il **modello AA4/8**. Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito.

Il modello può essere presentato:

- **a un ufficio dell’Agenzia Entrate**, di persona o tramite un delegato, prenotando un appuntamento. Il servizio di prenotazione è disponibile nella sezione “Contatti e assistenza” del sito dell’Agenzia. Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici”;
- **tramite PEC a un ufficio dell’Agenzia**. Se il modulo è firmato digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”;
- **tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”**, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e alla quale si accede con le credenziali SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Il **codice fiscale per enti e organizzazioni** che non svolgono attività commerciali rilevanti ai fini dell’Iva può essere richiesto all’Agenzia Entrate utilizzando il **modello AA5/6** (“domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”). Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.

Il modello può essere presentato:

- **di persona, a un ufficio dell’Agenzia Entrate**, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. In questo caso il modello va presentato in duplice copia dal rappresentante legale dell’ente o tramite un delegato;
- **per posta raccomandata**, allegando la copia di un documento di identificazione del rappresentante legale dell’ente; la raccomandata può essere inviata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. Il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito;
- **tramite PEC**, allegando la copia di un documento di identità del rappresentante legale, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente.

Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici” del sito dell’Agenzia delle entrate. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”.

LAVORATORI SUBORDINATI SPORTIVI: ISCRIZIONE INAIL ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale.

La circolare Inail del 27 ottobre 2023 n. 46 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.

I datori di lavoro e i committenti che devono assicurare dal 1.07.2023 i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e non hanno ad oggi posizioni assicurative attive, hanno tempo fino al 30.11.2023 per l’apertura delle stesse.

Entro il medesimo termine del 30.11.2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi. Questo è quanto si legge nella circolare del 27.10.2023 n. 46 con la quale l’Inail ha fornito le istruzioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

IL REGOLAMENTO PER VALUTARE LE ATTIVITÀ GREEN

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e **fissa i criteri per determinare a quali condizioni un’attività economica possa essere considerata green**. Ovvero se “contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.

Il **Regolamento (UE) 2020/852 ha istituito un quadro generale** sulla “tassonomia UE”, fornendo così uno strumento per valutare le attività economiche e gli investimenti dal punto di vista dell’ecosostenibilità.

I criteri sono relativi a:

1. **uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che presentino un maggiore potenziale in termini di conseguimento di un buono stato di tutti i corpi idrici e prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato;
2. **transizione verso un’economia circolare**, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che si impegnino, già dalla fase di progettazione e produzione, a fabbricare prodotti che siano facilmente smontabili, riutilizzabili e riciclabili, per prolungarne l’utilizzo, mantenerne il valore nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il ciclo di vita, con vantaggi in termini di minore dipendenza economica dell’Ue dai materiali importati, tra cui le materie prime critiche;
3. **prevenzione e riduzione dell’inquinamento**, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che, occupandosi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti pericolosi nonché di attività di bonifica e ripristino di aree contaminate, favoriscano il processo di eliminazione dell’inquinamento nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari, i cui effetti nocivi si ripercuotono sull’ambiente, sulla biodiversità e sulla salute umana;
4. **protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento e il mantenimento di una buona condizione degli ecosistemi tramite la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità.

Il Regolamento delegato entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.

FALSE COMUNICAZIONI "AVVISO DI NOTIFICA FISCALE"

L'Agenzia Entrate ha segnalato una recente campagna malevola veicolata tramite false comunicazioni e-mail, con il fine di ottenere dalla vittima il pagamento di una multa relativa a presunte frodi fiscali commesse.

Lo schema fa parte un documento che si caratterizza per:

- Loghi di MEF e Agenzia Entrate
- Errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni
- Senso di urgenza generale
- Minaccia di eventuali azioni legali, pene detentive (variabili da 2 a 5 anni) e pecuniarie (multa fino a 500.000 €)
- Firma del documento a nome di un precedente direttore dell'Agenzia, fra l'altro differente dall'attuale citato nel testo

COOPERATIVE: CHIARIMENTI SUI NUOVI PRINCIPI CONTABILI IN VIGORE DA FINE 2023

Il 9 giugno 2022 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso nota l'approvazione in via definitiva e pubblicato sul proprio sito ufficiale il documento "[Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative](#)".

Il **Consiglio nazionale dei commercialisti** e l'**Alleanza delle Cooperative Italiane** hanno pubblicato una [circolare congiunta](#) con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai **nuovi principi contabili per le società cooperative**, in prossimità della loro **entrata in vigore**, fissata per la **fine del 2023** (si applicano infatti ai primi bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva).

Il documento illustra il contenuto dei nuovi principi con riferimento a diversi aspetti della **contabilità delle cooperative**, quali:

1. la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
2. le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (*impairment test*);
3. l'informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
4. i ristorni.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questa Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 20/2023 DEL 30 NOVEMBRE 2023

IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

Il periodo di comportamento costituisce il limite massimo di assenza dal lavoro a causa di malattia o infortunio durante il quale il datore di lavoro non è autorizzato a procedere al licenziamento. Superato tale periodo, è ammissibile la risoluzione del contratto, come indicato nell'articolo 2110 del Codice Civile.

Nella prassi, la durata massima di malattia o infortunio è regolata dai contratti collettivi nazionali che dettagliano le modalità di attuazione del principio previsto dal codice civile e la sua durata corrispondente.

La contrattazione collettiva prevede principalmente due scenari:

1. il "comporto secco", ossia il periodo di mantenimento del posto in caso di una singola malattia a lunga durata;
2. il "comporto per sommatoria". Che indica il periodo di mantenimento del posto in caso di più episodi di malattia.

Prima di avviare la procedura di risoluzione, il datore di lavoro deve condurre alcune verifiche preliminari. È necessario verificare, innanzitutto, che durante i periodi presi in considerazione non siano presenti malattie escluse dal periodo di comportamento secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

Alcuni contratti collettivi potrebbero escludere specifiche patologie considerate, per la loro natura e gravità, come malattie da escludere dal comportamento.

Poiché il datore non può accedere alle informazioni relative alle patologie presenti nei certificati medici, la verifica è affidata al medico competente, il quale dovrà individuare tali patologie su richiesta del dipendente al momento dell'informativa riguardante il raggiungimento del periodo massimo di comportamento. Questo per escludere tali malattie dal comportamento stesso. Inoltre, devono essere escluse le malattie o gli infortuni imputabili al datore di lavoro per violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza.

In questo contesto, la Corte di Cassazione (Ordinanza 26997 del 21/09/2023) ha stabilito che le assenze del lavoratore a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, normalmente rientranti nella nozione generale di infortunio o malattia prevista nell'articolo 2110 c.c., sono di norma considerate nel periodo di mantenimento del posto. Tuttavia affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comportamento, non è sufficiente che questa abbia un'origine professionale, ma è necessario che vi sia una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, secondo quanto ribadito anche nell'ordinanza n.7247 del 4 marzo 2022 della Corte di Cassazione.

Per il calcolo del periodo di comporto, vanno quindi sommate unicamente le malattie e gli infortuni non attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro, mentre vanno detratti quelli per i quali sussiste tale responsabilità.

È di fondamentale importanza un accurato calcolo per verificare il superamento del periodo di comporto. Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27334 del 16 settembre 2022, ha stabilito che nel caso in cui il giudice accerti il mancato superamento del periodo di comporto, è necessario reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti in azienda, in quanto si tratta di una violazione di una norma di legge. Di conseguenza, il semplice risarcimento non è sufficiente a correggere l'errore commesso dal datore di lavoro.

Per quanto concerne le modalità di comunicazione, è cruciale la tempestività della comunicazione di recesso.

Il lavoratore deve, in tempi brevi, valutare l'entità degli episodi di malattia e decidere se proseguire o meno il rapporto di lavoro.

Un ritardo eccessivo nella comunicazione può comportare la rinuncia implicita del datore di lavoro all'esercizio del diritto di recesso per il superamento del periodo di comporto (Cassazione, sentenza n.7899 del 22 luglio 1999).

Si ricorda che la decisione di recedere dal rapporto di lavoro per questa ragione è discrezionale. Pertanto, se il datore di lavoro intende proseguire il rapporto, può tranquillamente trascurare quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2110 c.c. e attendere il ritorno del lavoratore dalla malattia o dall'infortunio.

In caso di recesso, il datore di lavoro è tenuto a concedere il periodo di preavviso o a corrispondere l'indennità sostitutiva in caso di mancato preavviso. Nel periodo immediatamente precedente alla conclusione del periodo di comporto, il dipendente avrà la facoltà di chiedere di utilizzare le ferie residue al fine di posticipare la scadenza di tale periodo. È importante sottolineare che il datore di lavoro potrà negare la concessione di tali ferie solamente se vi sono valide e motivate ragioni (Cassazione, sentenza n. 27392/2018).

La Corte di Cassazione si è espressa ulteriormente in data 21 settembre 2023 su questa tematica con l'ordinanza n. 26997, in merito a una lavoratrice che prima della scadenza del periodo di comporto chiedeva per iscritto alla società di fruire delle ferie maturate e dell'aspettativa non retribuita prevista dal CCNL. La società ha negato l'utilizzo delle ferie, ma ha concesso l'aspettativa contrattuale di 120 giorni, per poi licenziare la lavoratrice. Il tribunale di Fermo e la Corte d'Appello, a seguito di impugnazione del recesso da parte della dipendente, hanno annullato il licenziamento e condannato alla reintegrazione nel posto. La società si è rivolta quindi alla Suprema Corte per presentare ricorso, sostenendo la legittimità della propria decisione, ma il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione che ha affermato che: "Il lavoratore assente per malattia ha la facoltà (e non un vero e proprio diritto) di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo un'incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive".

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.